



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 52 del 12/12/2016

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI.

L'anno **duemilasedici** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **14:00** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Eligio Giardina** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Rossana Carrubba**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
D'AGOSTINO MARIO	Assessore	Si
CILONA SALVATORE	Assessore	Si
RANERI GIUSEPPA	Assessore	Si
CARELLA GAETANO	Assessore	Si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE


Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Proposta di Delibera di Giunta Municipale dell'Assessore al Contenzioso

Rag. Salvatore Cilona



OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI

Premesso che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *“agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;

Considerato che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,”*, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Considerato che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato,

sez. V, 12.5.2012, n.2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n.162/PAR), e considerati i chiarimenti interpretativi da parte delle ANAC espressi, da ultimo nella deliberazione n.1158 del 09/11/2016, l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l'affidamento degli incarichi in questione deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 cit., applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;

Ritenuto, pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella *Comunicazione interpretativa* della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", secondo la quale –laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno- le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

- 1) **obbligo di pubblicità adeguata**, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;
- 2) **principi predeterminati per l'aggiudicazione**, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse;

Considerato, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione "*le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)*";

Dato atto che il Comune di Taormina con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2008 aveva approvato il Regolamento degli incarichi legali dell'Ente il quale all'art.4 comma 1 prevede che l'incarico sia affidato dalla Giunta al legale proposto dal Sindaco

Rilevato che il suddetto regolamento ,modificato con delibera di C.C. n.18 del 02/04/2009, non è piu applicabile nella parte in cui , prevedendo la scelta del legale da parte della Giunta , su indicazione del Sindaco, appare in contrasto con le richiamate disposizioni normative anche comunitarie, nonché con le direttive ANAC espresse nella deliberazione n.1158 del 9 novembre 2016

Vista la necessità di affidare gli incarichi legali, in conformità alle disposizioni di legge richiamate, e al parere espresso dall'ANAC con la deliberazione n.1158 del 9 novembre 2016

Considerato necessario , per quanto sopra esposto ,approvare le **Linee guida** allegate alla presente proposta(all. A) che devono disciplinare la procedura di redazione di un elenco aperto di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense, i tempi e le modalità per il suo aggiornamento periodico, le informazioni rilevanti per l'individuazione della tipologia di incarichi che l'amministrazione intende conferire, anche alla luce del valore economico molto limitato dei singoli incarichi , oltre i criteri per la scelta del singolo professionista all'interno dell'elenco;.

Dato atto, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico.

Ritenuto che le Linee guida oggetto di approvazione sono coerenti con i principi generali del Trattato, richiamati dall'art. 4 del d.lgs. 50/2016, i quali -secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa- si elevano a principi generali per l'affidamento di tutti i contratti pubblici , sebbene non rientranti tra gli appalti pubblici, ma suscettibili di attirare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti (cfr. CdS 22.4.2008, n.1856);

Visto il sistema introdotto dall'art. 9 del d.l. 1/2012 e s.m.i, secondo il quale risultano abrogate le tariffe professionali regolamentate dal sistema ordinistico ed il compenso spettante al professionista è oggetto di libera determinazione tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, con obbligo del professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, ivi compresa la misura del compenso attraverso un preventivo di massima,

Considerato che, il nuovo ordinamento della professione forense approvato con la legge 31.12.2012, n.247, ha introdotto la seguente disciplina (art. 13):

“2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”;

Ritenuto, pertanto, che pur essendo libera la pattuizione dei compensi con gli avvocati, al fine di garantire l'ottimizzazione della spesa pubblica ed il principio della sana gestione

finanziaria, appare opportuno confermare l'introduzione di criteri generali cui l'attività gestionale del responsabile del settore deve fare riferimento per la concreta determinazione del compenso, con ciò rendendo note a tutti i professionisti interessati a rappresentare e difendere in giudizio il comune di Taormina le regole preventive cui l'ufficio si atterrà nella contrattazione del compenso, componente fondamentale del contratto di patrocinio, anche nell'ottica del principio della trasparenza sostanziale finalizzata a prevenire fenomeni di favoritismo e corruzione;

Ritenuto, altresì, di dover prevedere l'obbligo di una pattuizione scritta del compenso, sulla scorta di una nota spese preventiva delle attività che presumibilmente verranno svolte per la difesa ed il patrocinio dell'ente in giudizio, che faccia riferimento alle varie fasi dell'attività professionale, così come articolate nella Tabella di cui al D.M. 55/2014, corredata anche delle informazioni utili circa gli oneri che l'ente dovrà o potrà sostenere per tutto il corso del giudizio, nonché della stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H) di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., a garanzia della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio;

Considerato di dover determinare, comunque, un tetto massimo alla misura del compenso che può essere pattuito dal responsabile del servizio con i professionisti incaricati, fissandolo nella misura risultante dall'applicazione dei valori medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 e delle seguenti percentuali di riduzione:

- per cause fino a 5.200 : riduzione 10%
- per cause tra euro 5.201 e euro 52.000: riduzione 40%
- per cause tra euro 52.001 ed euro 520.000 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione 50%;
- per cause di valore superiore ad euro 520.000: riduzione del 60% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014;

Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente proposta;

Dato atto che sulla seguente proposta di delibera debbono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della l.r. 48/1991, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000;

PROPONE

Per i motivi in premessa esplicitati, che qui si intendono riportati e trascritti:

- 1) Approvare le allegate *Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi*”(all. A) con valore di regolamento di organizzazione;
- 2) Dare Atto che le predette linee guida sono conformi a quanto espresso dall'ANAC nella deliberazione n.1158 del 9 novembre 2016
- 3) Di approvare lo schema di contratto per disciplinare i rapporti con gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio del comune (all. B);
- 4) Stabilire che il compenso professionale per i legali incaricati della rappresentanza in giudizio del comune nelle cause di natura civile, amministrativa e tributaria deve essere pattuito per iscritto tra il professionista incaricato ed il responsabile del servizio titolare dei poteri dirigenziali ex art. 107 del tuel, nel rispetto dell'art. 13 della legge 31.12.2012, n.247, e deve essere indicato nel contratto d'opera professionale, di cui al superiore punto 2);
- 5) Stabilire che la misura del compenso complessivo –ferma restando la libertà di determinazione della relativa misura, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012- non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali:
 - per cause fino a 5.200 : riduzione 10%
 - per cause tra euro 5.201 e euro 52.000: riduzione 40%
 - per cause tra euro 52.001 ed euro 520.000 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione 50%;
 - per cause di valore superiore ad euro 520.000: riduzione del 60% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014
- 5) di impartire apposita direttiva al Segretario Generale per dare attuazione alla presente deliberazione, stabilendo che l'avviso per la formazione dell'elenco degli avvocati deve essere pubblicato all'albo *on line*, sul profilo committente dell'apposita sotto-sezione di “amministrazione trasparente” e nelle news del sito istituzionale per un termine non inferiore a 30 giorni

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44 al fine di potere adeguare la procedura per il conferimento degli incarichi legali alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 50/2016.

Taormina 12/12/2016

Il Responsabile del procedimento
S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/00

Taormina 12.12.2016

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Arch. Lucia Calandrucchio

Il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, poiché non comporta impegno di spesa.

Taormina 12.12.2016

PER Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

LEGALE.

L'anno il giorno del mese di
....., con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto
di legge:

tra

1) Il Comune di Taormina nella persona del
.....Responsabile del Servizio Amministrativo, giusto
provvedimento sindacale di nomina n. del, il
quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente, C.F. -----, P.IVA -----

e

2) L'Avv. _____, nato a _____ il _____, C.F.
_____ residente in _____ via
_____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di
_____, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio
presso questo Comune;

PREMESSO

- Con atto della G.C. n. _____ del _____ è stata deliberata la
costituzione del Comune di Taormina nel giudizio

- Con determina del Servizio Amministrativo R.G. n. _____ del
_____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all'Avv.

_____ con studio in _____ Via _____;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto a _____ e quindi attore/ricorrente/convenuto/resistente dinanzi al _____

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza,

comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € _____ che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°----- del---- e dalla determinazione dirigenziale n.____ del_____. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento

giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in

questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.

Art. 11 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il dirigente Responsabile Area Amministrativa

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
Eligio Giardina

GLI ASSESSORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossana Carrubba

Gaetano Carella

Giuseppa Raneri

Salvatore Citona

Mario D'agostino

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12 DIC. 2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 12 DIC. 2016

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba